

I POTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE

**di Beatrice Bardelli
Co.Na.Cem.**

Coordinamento Nazionale
per la tutela dai Campi Elettromagnetici
COMITATO DI PISA
tel/fax 050 564080

«Far politica nel senso migliore, nell'accezione migliore del termine, dovrebbe significare far l'interesse del cittadino e della collettività e quindi prevenire i mali che possono derivare, al singolo o ad una collettività, da attività economiche e da attività di qualsiasi tipo. [...] compito della politica non è quello di avere la certezza assoluta della mancanza di un danno al cittadino, ma compito fondamentale in questo settore è quello di prevenire, è quello di arrivare prima, è quello di tutelare, in maniera molto più ampia rispetto a quanto sia necessario, quella che è la salute del cittadino».

Intervento del Magistrato Felice Casson, 5 luglio 2000, Mercatale-S.Casciano (Firenze)

PREMESSA

Partiamo subito da una **considerazione** e da un **punto fermo**.

- **La considerazione:**

in Italia ci sono Comuni che hanno preso coscienza dei loro poteri, riconosciuti dalla legge vigente, di governo del territorio ed altri, purtroppo ancora la stragrande maggioranza, che hanno perso per strada questa coscienza.

Riteniamo compito primario del CONACEM (Coordinamento Nazionale per la Tutela dai Campi Elettromagnetici) aiutare queste Amministrazioni a ritrovare la fiducia nei propri poteri di governo del territorio

- 1) nel rispetto assoluto della Legge
- 2) a tutela sia dell'autonomia di governo delle singole Amministrazioni Comunali che della salute dei cittadini.

- **Il punto fermo:**

la Costituzione, articolo 5 (Autonomie Locali).

Ricordo che l'articolo 5 non è stato modificato (Riforma della Costituzione in senso federale) né sarà sottoposto, quindi, a quesito referendario.

L'articolo 5 recita:

«La repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

Ricordo ancora che, invece, è stato **ABROGATO** l'articolo 128 che recita:

"LE PROVINCE E I COMUNI SONO ENTI AUTONOMI NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DA LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI"

Viene ribadita con questo atto la volontà di

- 1) **FEDERALISMO** espressa dal Parlamento lo scorso 8 marzo 2001,
- 2) **il pieno riconoscimento politico alle AUTONOMIE LOCALI.**

PARTE 1: PUBBLICA UTILITÀ E TUTELA DELLA SALUTE

Tenendo presente l'articolo 5 della Costituzione che "riconosce e promuove le **AUTONOMIE LOCALI** ed il **DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO**" entriamo subito nel cuore del problema.

Come si deve comportare un Comune che da una parte deve garantire il servizio di telefonia cellulare e dall'altra ha l'obbligo di tutelare la salute dei propri cittadini?

- Da una parte si sostiene che le Stazioni Radio Base sono opere di Pubblica Utilità e che quindi il Comune deve accoglierle nel proprio territorio:
"L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazione nonché la prestazione di servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono considerati, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 19/9/97 n.318, attività di preminente interesse generale fondata sul rispetto degli obblighi di fornitura del servizio sul territorio nazionale; ed infatti, anche ai sensi dell'art. 231 del codice postale approvato con D.P.R. 29/3/1973, n.156, gli impianti di telecomunicazione installati dai gestori delle predette attività rivestono carattere di opere di pubblica utilità". Tar Puglia, 24 luglio 2000.
- Dall'altra, è notorio, che:
 - 1) **le S.R.B. emettono Radiazioni non ionizzanti dette impropriamente Elettrosmog i cui effetti sulla Salute per esposizioni a lungo termine possono arrivare fino allo "sviluppo di neoplasie" come ha evidenziato lo stesso Piano Sanitario Nazionale 1998 - 2000;**
 - 2) **il potere di governo del proprio territorio spetta SOLO al Comune. Il che significa che le S.R.B. non possono essere installate dove e come pare ai gestori ma che, invece, spetta al Comune, autorità di governo del territorio, decidere il DOVE ed il COME fare installare le suddette S.R.B. che necessitano sempre di AUTORIZZAZIONE COMUNALE sia per i siti pubblici che per quelli privati.**

Lo ha ribadito anche la "Legge Quadro" n.36 (sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) entrata in vigore il 22 febbraio 2001.

PARTE 2 : LA LEGGE QUADRO

- All'articolo 1 si legge che la legge ha lo scopo di:
«assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

Allora ricordiamolo l'art.32 della Costituzione che dice:

«La Repubblica tutela la salute come **fondamentale diritto** dell'individuo e interesse della collettività».

L'unico DIRITTO FONDAMENTALE presente in tutta la Costituzione è proprio la SALUTE.

- **al punto 6 dell'art.8** si legge:

« I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici» (in seguito detti "cem").

Si tratta di due compiti ben distinti dell'Amministrazione Comunale: **regolamentare** e **minimizzare** l'esposizione ai cem della popolazione residente e lavorativa.

Da notare che al punto 6 , in riferimento alle Stazioni Radio Base, dette impropriamente "antenne" si parla correttamente di «**impianti**» dal momento che si tratta, in effetti, di «**impianti di tecnologia industriale**» che costituiscono fonti di inquinamento in quanto emettono **RADIAZIONI NON IONIZZANTI**.

Un dato che un'Amministrazione Comunale non dovrebbe MAI dimenticare.

Ricordiamo a questo proposito che

- il Sindaco è Autorità Sanitaria (T.U. degli Enti Locali, art. 54, comma 2)

e che

- i gestori nell'esercizio della propria attività sono tenuti come qualsiasi altro soggetto al rispetto del principio del NEMINEM LAEDERE (v. Cass. S.U. 29/7/1995, n.8300).

PARTE 3: SENTENZE DEL TAR DELLA TOSCANA

Lo aveva già ribadito il TAR della Toscana in due storiche sentenze.

Il Tar della Toscana ha riconosciuto in due casi (Comune di Agliana - m.300 dalle abitazioni per le Stazioni Radio Base e Comune di Grosseto - livelli di esposizione della popolazione a non più di 3 V/m) il diritto dei Comuni a fissare un proprio Regolamento sulla base della

assoluta competenza dei Comuni

- 1) sia in materia ambientale (tutela dell'ambiente e del paesaggio) - urbanistico-edilizia (art. 33 della L. N.1150/42)
- 2) che in quella igienico-sanitaria di tutela e promozione della salute umana (art. 344 T.U.L.S. 27.7.1934 n.1265; art.2 comma 2 bis, art. 3 ultimo comma, art. 3 bis co. 7, art. 3 septies co. 6 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992)
- 3) che, infine, per quanto riguarda specificamente il tema dell'inquinamento elettromagnetico (art. 84 del D.Lgs. n. 112 del 1998).

«Quanto infine, alle funzioni e ai compiti amministrativi in tema di inquinamento elettromagnetico...essi» recita la sentenza del Tar della Toscana relativa al Comune di Grosseto «pervengono, a livello locale, non solo alle regioni, ma anche ai Comuni, ai sensi dell'art.84 del ripetuto D.Lgs. n.112/98. Ed è principio consacrato normativamente quello per cui il Comune può adottare regolamenti per disciplinare l'esercizio delle sue funzioni (vedi art. 5 della Legge n.142/90)».

Alla luce di tutto questo, come può un Comune regolamentare l'installazione di Stazioni Radio Base ovvero di impianti di tecnologia industriale?

PARTE 4: LO STRUMENTO URBANISTICO

Utilizzando lo strumento urbanistico. Adottando cioè un nuovo regolamento edilizio e prevedendo nel proprio Piano Regolatore anche a mezzo di una variante le norme per la localizzazione delle SRB tenendo conto che:

- 1) Nel II volume del Diritto Amministrativo nella Giurisprudenza di Falcone-Pozzi, a pag.657 (Edizioni UTET), si legge
«...nella specie si è ritenuto che un'antenna radiotrasmittente fosse assoggettata a **CONCESSIONE EDILIZIA** non essendo destinata al servizio di fabbricati preesistenti».
- 2) Secondo il DM n.1444 del 2 aprile 1968, articolo 2 ("Zone Territoriali Omogenee") i suddetti «impianti di tecnologia industriale» devono essere messi solo nelle **zone D** - industriali - (« le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati ») ed **E** - agricole - (« le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone c) « le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi ...») escluse quelle considerate dal Piano Paesistico Regionale « zone agricole di tutela assoluta » (vedi sentenza Tar Emilia Romagna, sez. Staccata di Parma, 17 aprile 2000 n.229).
- 3) La **LEGGE QUADRO** alla lettera d) dell'articolo 3 recita infatti:
«Obiettivi di qualità sono: i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8».

PARTE 5: REGOLAMENTARE

Regolamentare significa:

- 1) decidere in quale zone del P.R.G. **LOCALIZZARE** gli impianti.
- 2) Fissare in queste zone destinate ad accogliere impianti per telefonia cellulare **DISTANZE** dalle abitazioni e dalle cosiddette Aree Sensibili tenendo **SEMPRE** conto della **MASSIMA POTENZA** emessa dalle "Antenne".
- 3) Richiedere ai gestori una serie di documenti relativi alle "Antenne" per poter concedere **l'AUTORIZZAZIONE COMUNALE** tenendo presente che sono necessari, per legge:
 - la **CONCESSIONE EDILIZIA**
 - la **VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**
 - il **RISPETTO DELLE NORME ANTISISMICHE.**

1. LOCALIZZAZIONE

Il TAR Puglia, Sez. II Bari, 9 febbraio 1996, n.29

ha ritenuto che, se le norme di Piano escludono dalle zone residenziali attività che producono rumori e odori molesti, alla stessa stregua debbono escludersi tutte quelle attività che influiscono negativamente sull'ambiente incidendo sulla vivibilità di zone primariamente destinate ad abitazioni.

"Appare fuor di dubbio - afferma la sentenza del TAR - che le radiazioni di onde elettromagnetiche derivanti dalla attivazione di un'antenna.....alterano l'ambiente circostante assoggettato a un continuo campo elettromagnetico, con ciò mutandone le condizioni di vivibilità e quindi integrando quegli effetti che la normativa di settore considera in contrasto con la destinazione residenziale".

Ed ancora:

"Il problema, infatti, non attiene al fatto che siano o meno **SUPERATI** il **LIMITI DI ATTENZIONE** da inquinamento elettromagnetico...ma della **COMPATIBILITÀ** tra la destinazione residenziale e un'attività che altera in modo significativo l'ambiente a destinazione abitativa, assoggettando la

popolazione alla **ESPOSIZIONE DI RADIAZIONI IN MANIERA INDIFFERENZIATA, COSTANTE e INCONSAPEVOLE**".

PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE OCCORRE ADOTTARE UNA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE. (La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali: L. 17 agosto 1942 n.1150 - Legge Urbanistica).

"La variante - si legge nella Delibera n. 41 del 16/3/2000 del Comune di Prato - consiste solo ed esclusivamente nell'inserimento di una norma procedurale attuativa degli strumenti urbanistici, essa pertanto non comporta ulteriori impegni di territorio, né trasferimenti di funzioni, né riduzione degli standards ed il suo ambito di influenza è limitato al territorio comunale".

2. ALCUNI ESEMPI

- **IL COMUNE di PRATO**

ha proposto una variante al Piano Regolatore e si è dato tempo fino al settembre 2001 per definire la localizzazione degli impianti con apposito piano particolareggiato d'iniziativa pubblica ai sensi dell'art.13 Legge 1150/42 «al fine di garantire un corretto funzionamento del servizio di telefonia radio-mobile che risulti compatibile con un ordinato assetto urbanistico..Fino alla redazione del piano sono consentiti esclusivamente interventi conservativi e manutentivi degli impianti esistenti».

- **IL COMUNE di PIEVE di CENTO**

ha previsto una apposita variante alla normativa N.T.A. del PRG ed ha deliberato di non consentire installazioni di altri impianti per un periodo di anni 1 dalla pubblicazione del provvedimento (19 aprile 2000).

- **IL COMUNE di SENIGALLIA**

ha già adottato la variante al Piano Regolatore Generale per la Regolamentazione di antenne radio introducendo l'articolo 11 bis ("Antenne per ripetitori radio, televisione e telefonia mobile") che recita:
" Gli impianti di emissione di onde elettromagnetiche potranno essere installati esclusivamente nelle zone E "agricole" del PRG ".

- **IL COMUNE DI RIESE PIO X (Treviso)**

ha adottato un Regolamento che prescrive l'installazione al di fuori delle Z.T.O. A-B-C-E3-E4 e delle aree adibite dal PRG ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

LA LEGGE RICONOSCE LA POTESTÀ DISCREZIONALE DEI COMUNI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA:

A) Corte Costituzionale, sentenza 30 settembre-7 ottobre 1999, n.382 che ha "riesumato" l'articolo 80 del D.P.R. 616/1977.

B) TAR Veneto, Sez. II, Ordinanza 14 giugno 2000, n.1010:

« La determinazione di consentire in generale la LOCALIZZAZIONE degli IMPIANTI...in zone territoriali omogenee diverse dalla A,B,C, ed E4 (notoriamente contraddistinte da un'elevata concentrazione di popolazione residente) e, comunque, non destinate ad attrezzature

pubbliche e di uso pubblico costituisce LEGITTIMO ESERCIZIO della potestà discrezionale segnatamente riconosciuta all'Amministrazione Comunale in materia di disciplina dell'assetto del territorio e dell'attività edilizia; disciplina che nella specie, per certo non inibisce l'operatività delle norme contenute nel DM 381 ma che, per l'appunto, "ORGANIZZA" l'inserzione nel territorio degli IMPIANTI in questione ».

C) TAR Lombardia - Milano, Sez. I, Ordinanza 21 novembre 2000, n.3765

« La determinazione (della P.A.) di consentire la LOCALIZZAZIONE di IMPIANTI...solo in una DETERMINATA ZONA TERRITORIALE costituisce LEGITTIMO ESERCIZIO della POTESTA DISCREZIONALE riconosciuta alle Amministrazioni Comunali in materia di DISCIPLINA DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO ».

La LEGGE riconosce anche il potere di GESTIONE e di PROGRAMMAZIONE del territorio da parte degli enti locali strettamente connesso alla TUTELA SANITARIA della popolazione:

A) TAR Puglia-Bari, Sez.II, Ordinanza 9 novembre 2000, n.1287

«non risulta nello stesso ricorso ed allo stato, APPREZZABILE il DANNO DIRETTO, attuale e concreto apportato (dal Regolamento del Comune di Corato che fissa anche OBIETTIVI di QUALITA') alla ricorrente (Wind) dalle disposizioni dell'impugnato regolamento comunale ».

B) Tribunale di Parma - Ordinanza 22 luglio 2000

Riconosce al Comune in quanto ENTE ESPONENZIALE degli interessi della comunità residente nel suo territorio, la LEGITTIMITA' ad agire per la TUTELA della SALUTE della propria comunità (v. Cass. S.U., n.400/1991; Cass. 3807/98; TAR Lazio, Sez. III, 1/8/1985, n.1229; TAR Piemonte, Sez. I, 4/6/1988, n.241; C. Stato 559/97; Pret.Bari, 12/4/89, in Foro it., 1989, 11, 562).

E conclude che è:

« senz'altro convincente e meritevole la scelta "politica" di alcune Regioni e dello stesso Comune di Parma di adottare, per il futuro, misure più restrittive di quelle imposte dalla legislazione statale ».

E, addirittura:

C) Tribunale di Parma, Sezione staccata di Fidenza, Ordinanza 12 marzo 2001 n. 915

Riconosce il diritto dei Comuni a RICORRERE CONTRO IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DA LORO STESSI AUTORIZZATI per tutelare il diritto alla salute dei propri cittadini in quanto il rispetto dei parametri imposti dalla legge è condizione necessaria ma non sufficiente a garantire che la salute non sia in concreto lesa.

3. DISTANZE e/o VALORI di campo elettromagnetico

1. Il Comune di Senigallia ha fissato nel suo Regolamento una distanza minima di 200 metri dagli edifici adibiti a residenza, alla permanenza di persone non inferiori a 4 ore e alla distanza di 500 metri dalle strutture scolastiche, ospedali, case di cura e simili, misurati dal perimetro esterno delle aree di pertinenza. Le DISTANZE devono intendersi riferite a 360° rispetto al centro di emissione del segnale. Per i valori di campo elettromagnetico il Comune si è dato l'obiettivo di raggiungere un obiettivo di ALTA QUALITÀ e di MASSIMA TUTELA nei confronti dei rischi di inquinamento

elettromagnetico secondo i valori che emergeranno in sede di approfondimento tecnico-scientifico.

2. **Il Comune di Pieve di Cento** ha fissato una distanza di almeno 500 metri dalla singola abitazione per impianti inferiori a 150 Watt, un chilometro per potenze maggiori. Per le alte frequenze «allo stato delle conoscenze attuali» (riferimento al lavoro di Neil Cherry sulla rilettura scientifica prodotta dal 1950 ad oggi) valori di campo elettromagnetico inferiori a 0,3 V/m (Volt per metro).
3. **Il Comune di Novara** ha fissato un livello di campo radioelettrico in corrispondenza di aree accessibili alle persone non superiore a 1 V/m per ogni impianto ed il rispetto di una distanza di almeno 100 metri dal perimetro esterno delle aree destinate ad asili, scuole, ospedali, case di cura e riposo, carceri o altre sedi di convivenza dove il valore di campo elettrico misurabile non dovrà superare 0,5 V/m per ogni impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare.
4. **Il Comune di Riese Pio X** ha fissato una distanza di 200 metri per edifici adibiti a residenza oltre le 4 ore e di 300 metri per edifici adibiti ad asili, scuole ed altri luoghi con frequenza di soggetti sensibili, per impianti fino a 150 Watt.

4. CONCESSIONE EDILIZIA

Le Linee-guida ministeriali per l'applicazione del DM 381/98 (Ministeri Ambiente-Comunicazioni-Sanità) all'articolo 5 chiariscono che per la INSTALLAZIONE O LA MODIFICA degli IMPIANTI « non può essere seguita la procedura di dichiarazione di inizio attività (DIA) ».

- La Concessione Edilizia è necessaria sia per gli impianti fissi che su ruote. E' prevista dalla Legge n.10 (art.1) del 28 gennaio 1977 ribadita dal Consiglio di Stato, Sezione V, Decisione 20 gennaio-6 aprile 1998 n.415 ("E' soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi ove il mutamento o l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, anche funzionale) che conclude: «La materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio» (articolo 34 del Dlgs 31 marzo 1998, n.80).
- Si tratta infatti NON di impianti tecnologici posti a servizio degli edifici su cui vengono installati ma di impianti che DEVONO GARANTIRE il SERVIZIO alla generalità degli utenti "mobili".
- Numerose sono le sentenze sul tema: Consiglio di Stato, Sez. V, 14 dicembre 1994, n.1486; Sez. V, 23 gennaio 1991, n.64; Sez. V, 21 ottobre 1994, n.343;
- In particolare il TAR Emilia Romagna, Sez. II, 4 aprile 2000, n. 432 che dice :
- «in base alla recente e condivisa giurisprudenza, sono infatti considerati impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti solo quelle opere che risultino destinate alle esigenze di una più comoda e razionale fruizione dell'immobile ».
- In Toscana la concessione edilizia è sottoposta al previo parere della USL competente per territorio secondo quanto espresso dalla Legge regionale n.16 del 25 febbraio 2000 (Burt 6 marzo 2000 n.8).

Comunque la CONCESSIONE EDILIZIA non è un atto immediatamente DOVUTO ai gestori ma questi dovranno seguire un ITER fissato dal COMUNE per ottenerla. Ad esempio:

IL COMUNE di SENIGALLIA:

Non solo la realizzazione di tutti gli impianti di emissione di onde e.m. è soggetta a CONCESSIONE EDILIZIA ma questa deve essere rilasciata dall'Ufficio Urbanistica Settore Edilizia Privata PREVIO PARERE FAVOREVOLE di

1. COMMISSIONE EDILIZIA,
2. Competente COMMISSIONE CONSILIARE,
3. CIRCOSCRIZIONE di competenza nel territorio.

IL COMUNE di NOVARA:

per ottenere la concessione edilizia (fissata nella **DURATA di ANNI 3**) i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazioni dovranno allegare alla domanda una lunga serie di DOCUMENTI (vedi Allegato) tra cui:

1. Autodichiarazione/i del/i tecnico/i incaricato/i alla progettazione dell'impianto con l'indicazione tra l'altro della «Iscrizione all'albo professionale (settore specifico) Legge 46/90 art.6 comma 1; **possesso della dichiarazione ministeriale di titolarità per progettazione o D.L.** per la parte telefonica rilasciata dal Ministero (DM. 23-05-92 n.314 allegato 13); iscrizione all'Albo Nazionale Verificatori C.C.I.A.A.;
2. **Dichiarazione dell'autorizzazione Ministeriale rilasciata all'impresa installatrice prevista dal DM. 23-05-92 n.314 per installare impianti di 1° grado e dell'attestato di avvenuto versamento della quota annuale;**
3. Dichiarazione congiunta del Proprietario e del Tecnico progettista dell'impianto di terra con dichiarati parametri di calcolo di cui alle norme CEI 81.x.,;
4. Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.

Inoltre all'atto del rilascio della concessione edilizia «dovrà essere versato il **DIRITTO DI RILASCIO** determinato nella misura massima prevista dalle disposizioni di legge vigenti».

Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto detto anche "sito" dovrà essere garantito da apposita Assicurazione R. C. consegnata al comune per danni alle persone ed alle cose interessate, contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale almeno di L. 15'000'000'000.

Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, si provvederà alla DISATTIVAZIONE dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all'autorità competente. E nel caso di **MODIFICHE** agli impianti sia per TIPO, MODELLO o ALTRO si dovrà seguire da capo le procedure previste (**NUOVA CONCESSIONE EDILIZIA**).

Per quanto attiene la **DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA** tutta la documentazione cartacea dovrà essere accompagnata da quella elettronica su CD "con eventuali immagini in movimento per panoramiche o di insieme e deve essere prodotta una PANORAMICA dal sito, con partenza da Nord e rotazione in senso orario di 360°...".

IL COMUNE di RIESE PIO X:

per ottenere la concessione edilizia occorre il nulla-osta dell'Ufficio Ecologia ed il parere favorevole del Sindaco in quanto Autorità Sanitaria. Tra i documenti elencati per ottenere tale concessione è richiesta la «valutazione teorica del campo elettromagnetico prodotto dall'impianto in condizione di **MASSIMO UTILIZZO** sull'area interessata», il «**parere della USL di innocuità dei campi elettromagnetici prodotti dall'impianto**» e l'**attestazione di informazione ai residenti ed ai lavoratori nella distanza di 300 metri dall'impianto.**

Naturalmente occorre avere tutti i dati tecnici relativi all'antenna ovvero all'impianto di tecnologia

industriale con specificato il Modello, il Tipo e la Massima Potenza in Watt.

5. VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE

E' necessaria ai termini della Legge 1° Luglio 1997, n.189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° Maggio 1997, n.115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali) che all'art.2-bis recita:

«La installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale».

- Lo ha confermato il Tar della Puglia con sentenza del 6 aprile 2000 a sostegno del rifiuto di un dirigente del Comune di Bitonto a rilasciare la CONCESSIONE EDILIZIA senza prima avere ottenuto la Valutazione di Impatto Ambientale.
- Lo aveva ribadito due giorni prima anche il Tar della Emilia-Romagna in data 4 aprile 2000.
- Lo ha confermato il **CONSIGLIO di STATO, Sezione V, con Ordinanza n.3960 del 28 luglio 2000**, che ha ribadito che la CONCESSIONE all'installazione delle SRB (Stazioni Radio Base) deve essere subordinata alla POSITIVA Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Regione (per la competenza regionale il Consiglio di Stato ha fatto riferimento al DPR 12/4/1996).

La necessità della VIA regionale è stata ribadita recentemente anche dall'assessore all'Ambiente della Regione Toscana, Tommaso Franci

- 1) in una lettera ufficiale datata 15 dicembre 2000 in risposta ad uno specifico quesito sul tema del Comitato Conacem di Cavriglia (Arezzo),
- 2) al convegno del 6 aprile 2001 organizzato a Firenze (Sala Vanni) dall'associazione "Medicine e Salute" dove l'assessore ha riconfermato che nel regolamento attuativo della L.R. n.54 sarà introdotta la V.I.A. che garantirà la PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

SENTENZE A SOSTEGNO DELLA V.I.A.

- 1) il **Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sez. Trento**, con sentenza del 3 giugno 2000, n.210, ha accolto il ricorso di alcuni cittadini contro il Comune in quanto: « la concessione edilizia per l'installazione dell'antenna Omnitel è stata rilasciata senza i dovuti controlli né sulla localizzazione compatibile né sulla non nocività alla salute umana e deve, pertanto, essere annullata ».
- 2) il **TAR Liguria-Genova** con Ordinanza del 5 gennaio 2001 n.21 ha sospeso l'efficacia di una concessione edilizia per la costruzione di un impianto ripetitore radiomobile da installare in un traliccio dove risultavano presenti altre antenne perché il Comune non ha considerato « le emissioni delle antenne esistenti sul medesimo traliccio ».

COSA PREVEDE LA V.I.A.

- **LA PROCEDURA DI V.I.A. è PRELIMINARE ad ogni altra AUTORIZZAZIONE.**
- **Tutta la procedura di V.I.A. è soggetta alla PUBBLICITA' ed alla PARTECIPAZIONE del PUBBLICO anche mediante la nomina di un Garante dell'informazione e con lo svolgimento di Udienze Pubbliche.**
- **E' obbligatoria da parte del proponente la produzione di uno STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (S.I.A.) redatto secondo criteri predeterminati. In questa fase le Aziende Usi**

possono esercitare il loro potere nel richiedere, sulla base delle norme tecniche previste, tutte le garanzie di tutela della salute dei cittadini, anche quando nel procedimento interviene la struttura sanitaria regionale, mediante formulazione di Linee guida di valutazione.

- Si ricorda che il DPR 27/12/1989 definisce le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (S.I.A.) (da tenere sempre presente per quanto attiene la SALUTE PUBBLICA).
- Fondamentale è l'OBBLIGO da parte del proponente (leggi: gestori) di fornire le MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO, LE ALTERNATIVE (strategiche, di localizzazione, di processo e strutturali) compresa l'ALTERNATIVA ZERO che consiste nella NON REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.

6. NORME ANTISISMICHE

- D.M. 19 marzo 1982 : Aggiornamento delle zone sismiche della regione Toscana (Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Interno).

Molte zone sono state dichiarate sismiche con il grado di sismicità S= 9: va controllato l'elenco.

- La Legge n.64 del 2 febbraio 1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), all'articolo 2, recita:

«In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od interverranno lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.445...nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti».

PARTE 6: UNA RIFLESSIONE SUI VALORI LIMITE e gli OBIETTIVI di QUALITÀ

1) VALORE LIMITE E PRINCIPIO DI CAUTELA.

Il valore limite di 6 V/m fissato dal DM 381/98 per permanenze superiori a 4 ore è un limite da non superare, mai, per legge pena la disattivazione dell'impianto.

Ma aver fissato un limite insuperabile non significa automaticamente doversi uniformare ad esso in applicazione del «Principio di cautela» ribadito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla stessa Legge Quadro che si basa su di una conoscenza scientifica in divenire, limitata e non definitiva. Si veda l'enorme differenza tra i limiti imposti per gli elettrodotti con la Legge del '92 (100 microtesla) ed il valore di 0,2 microtesla raccomandato dagli scienziati e considerato oggi, a pochi anni di distanza, come obiettivo di qualità dallo stesso governo.

Per questo non fa meraviglia che eminenti scienziati di tutto il mondo abbiano firmato a Salisburgo, nel giugno 2000, un documento in cui si raccomanda di non superare il valore di 0,6 V/m e raggiungere un obiettivo di qualità di 0,002.


Ed è lo stesso DM 381/98 a suggerire, in modo del tutto previdente, all'art.4, comma 3, che le Regioni e le Province autonome debbano garantire oltre al rispetto dei limiti e dei valori anche il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità.

2) OBIETTIVI DI QUALITÀ':

Le Linee-guida applicative del DM 381/98, al punto 2, definiscono ulteriormente il concetto di "obiettivi di qualità" come quei "valori entro cui contenere il campo e.m. per tutelare la popolazione da eventuali rischi legati all'esposizione nel breve, medio e lungo periodo, valori che

possono essere raggiunti utilizzando innovazioni tecnologiche. E' fondamentale sottolineare l'importanza di tale definizione che può comportare l'introduzione di misure che portano a ridurre ULTERIORMENTE l'esposizione della popolazione anche nel caso in cui siano già rispettati i limiti e le misure di cautela definite nel decreto. L'OBIETTIVO di QUALITA' è, in altri termini, uno strumento che concorre all'attuazione del principio di MINIMIZZAZIONE delle esposizioni indebite della popolazione ed in generale di OTTIMIZZAZIONE dell'inserimento dell'opera nell'ambiente, tenuta sempre presente la necessità di garantire la funzionalità dei servizi di radiocomunicazione".

Al punto 4("Misura di cautela ed obiettivi di qualità") si legge che "I Comuni possono adottare un provvedimento (Regolamento) formalizzato per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e la MINIMIZZAZIONE dell'esposizione ai campi elettromagnetici....gli OBIETTIVI di QUALITA' tendono a contenere ulteriormente nel medio e lungo termine il livello di inquinamento che senza il decreto sarebbe altrimenti in rapida crescita".



CONACEM

Coordinamento nazionale per la
tutela dai campi elettromagnetici

www.conacem.it